

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(ottobre-dicembre 2021)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p><u>C-668/19</u> <u>COM/ITALIA</u> 6-ott-21</p>	<p>Inadempimento di uno Stato – Art.258 TFUE – Direttiva 91/271 – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Artt. da 3 a 5 e 10 – Assenza di reti fognarie per le acque urbane in taluni</p>	<p>Omettendo di: – <u>dotare di reti fognarie per le acque reflue urbane</u> gli agglomerati di Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvolturmo Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascera, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Angelo dei Lombardi 1, Sant'Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Teleso Terme, Tramonti, Vallata,</p>

<p>agglomerati – Assenza di trattamento secondario o di trattamento equivalente delle acque reflue urbane in taluni agglomerati – Gestione degli impianti di trattamento – Controllo degli scarichi provenienti da siffatti impianti – Aree sensibili – Trattamento più spinto delle acque reflue</p>	<p>Valle di Maddaloni, Venticano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Platì, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d’Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d’Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Santa Sofia d’Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago-Maniago (Friuli Venezia Giulia), Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi, Gazzada Schianno, Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera, Castelvetro-Marinella di Selinunte, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Mazzarrone, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Realmonte, Regalbuto, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia), Pont-Saint-Martin (Valle d’Aosta) e Isola della Scala (Veneto),</p> <p>– <u>garantire che le acque reflue urbane che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente negli agglomerati di Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvoturno Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascera, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Angelo dei Lombardi 1, Sant’Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Telese Terme, Vallata, Valle di</u></p>
---	--

Maddaloni, Venticano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Platì, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d’Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d’Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa Severina, Santa Sofia d’Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago-Maniago (Friuli Venezia Giulia), Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia), Pont-Saint-Martin (Valle d’Aosta), Atesa Capoluogo, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Loreto Aprutino, Manoppello Capoluogo-Scalo-Ripa Corbara, Tollo, Torino di Sangro-Borgata Marina (Abruzzo), Acerenza, Atella, Barile, Bella, Chiaromonte, Genzano di Lucania, Irsina, Pescopagano, Pietragalla, Pisticci, Pomarico, Salandra, Tricarico (Basilicata), Aprigliano, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bonifati, Borgia, Briatico, Cardinale, Cariati, Carlopoli, Cerva, Cessaniti, Civita, Corigliano Calabro, Crosia, Crucoli, Dinami, Drapia, Fabrizia, Fagnano Castello, Feroletto Antico, Ferruzzano, Filadelfia, Firmo, Francavilla Angitola, Francavilla Marittima, Frascineto, Gerocarne, Gimigliano, Grimaldi, Guardavalle, Guardia Piemontese, Limbadi, Maida, Malvito, Mammola, Mandatoriccio, Marcellinara, Maropati, Mormanno, Nardodipace, Oppido Mamertina, Oriolo, Orsomarso, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pentone, Piane Crati, Rende, Riace, Roccella Ionica, Roggiano Gravina, San Calogero, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Nicola da Crissa, San Pietro Apostolo, San Pietro di Caridà, San Roberto, San Vincenzo La Costa, Santo Stefano in Aspromonte, Serra San Bruno, Serrastretta, Sersale, Spezzano Albanese, Tiriolo, Torano Castello, Verbicaro, Varapodio, Zungri (Calabria), Afragola, Altavilla Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Camerota, Foglianise, Gesualdo, Maiori, Mercato Sanseverino, Montecalvo Irpino, Montecorice, Montemiletto, Montesarchio, Napoli Ovest, Nola, Paduli, Perdifumo, Pignataro Maggiore, Riardo, Salerno, Solopaca, Torre del Greco, Vairano Patenora, Vibonati (Campania),

Prata di Pordenone-Prata di Pordenone, Rivignano (Friuli Venezia Giulia), Fontana Liri-Arce, Orte, Roma (Lazio), Alassio, Andora, Lavagna, Riva Trigoso (Liguria), Alfianello, Angolo Terme, Bagolino, Borno, Borgo San Giacomo, Calvisano, Capo di Ponte, Cedegolo, Concesio, Edolo, Leno, Lograto, Lumezzane, Mairano, Malonno, Marcheno, Montodine, Nuvolera, Oltre il Colle, Pompiano, Premana, Quinzano d'Oglio, Rudiano, San Paolo, Verolanuova, Vobarno (Lombardia), Castelfidardo, Cingoli, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Gallo Cappone, Macerata, Mogliano, Montappone-Massa Fermana, Montecchio, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Orciano di Pesaro, Ostra, Potenza Picena, Recanati, Ripe, San Costanzo, Sarnano, Sassoferrato (Marche), Andria, Ascoli Satriano, Bari, Carlantino, Corato, Lucera, Montemesola, San Ferdinando di Puglia, San Severo, Volturino (Puglia), Badesi, Bono, Bortigali, Castelsardo, Cortoghiana, Lanusei, Mandas, Maracalagonis, Meana Sardo, Mores, Olmedo, Orosei, Pattada, Platamona, Settimo San Pietro, Sorgono, Tonara, Valledoria, Valledoria Zone turistiche (Sardegna), Acate, Aidone, Alcara Li Fusi, Alimena, Altofonte Centro, Aragona, Barrafranca, Belmonte Mezzagno, Bivona, Bolognetta, Bompietro, Burgio, Buseto Palazzolo, Calascibetta, Calatabiano, Caltabellotta, Caltanissetta-San Cataldo Consortile, Camastra, Cammarata-San Giovanni Gemini, Campofiorito, Campofranco, Canicattini Bagni, Capizzi, Casteldaccia, Castel di Judica, Castell'Umberto, Castell'Umberto-Sfaranda, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Centuripe, Cerami, Cesarò, Cianciana, Ciminna, Comiso, Comiso-Pedalino, Contessa Entellina, Corleone, Delia, Enna, Erice, Francofonte, Gaggi, Gagliano Castelferrato, Galati Mamertino, Gela, Grammichele, Graniti, Isnello, Ispica-Santa Maria Focallo, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Librizzi, Licata, Licodia Eubea, Linguaglossa, Lipari, Lipari-Vulcano, Lucca Sicula, Maletto, Maniace, Marianopoli, Mazzarino, Melilli-Villasmundo, Merì, Mezzojuso, Milena, Militello Rosmarino, Milo, Mirabella Imbaccari, Mistretta, Montedoro, Monterosso Almo, Montevago, Motta Sant'Anastasia, Naro, Nicosia, Nizza di Sicilia-Alì Terme, Noto, Pachino, Pantelleria-Scauri, Petralia Soprana-Fasanò, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Piazza Armerina, Piedimonte Etneo, Pietraperzia, Prizzi, Racalmuto, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Rocca di Caprileone, Rodi Milici, Salemi, Salemi-San Ciro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Cono, San Filippo del Mela, San Fratello, San Giuseppe Jato-San Cipirello, San Marco d'Alunzio, San Michele di Ganzaria, San Piero Patti, San

Salvatore di Fitalia, Santa Croce Camerina-Zona costiera, Santa Lucia del Mela, Santa Margherita di Belice, Santa Maria di Licodia, Santo Stefano Quisquina, Serradifalco, Sinagra, Sommatino, Sortino, Sutera, Terme Vigliatore, Tortorici, Troina, Ucria, Ustica, Valderice-Bonagia, Valguarnera, Ventimiglia di Sicilia, Villalba, Villafranca Tirrena, Villarosa, Vizzini (Sicilia), Agliana, Arcidosso, Barga, Bientina, Cascina, Cascine-La Croce, Cerreto Guidi, Foiano della Chiana, Impruneta, Montalcino, Montecalvoli, Montespertoli, Pisa, Pistoia, Pomarance, Rufina, Santa Maria a Monte, Strada in Chianti, Subbiano, Vicopisano, Zona-Firenze (Firenze) (Toscana), Borca di Cadore (Veneto), Matera, Rionero in Vulture (Basilicata) e Dolianova (Sardegna); Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi, Gazzada Schianno (Lombardia), Mazzarrone, Regalbuto (Sicilia) e Isola della Scala (Veneto); Collecervino, Tocco da Casauria Capoluogo (Abruzzo), San Daniele del Friuli, Sappada (Friuli Venezia Giulia), Bergamo, Bagnolo Mella, Castelli Calepio, Gonzaga, Mediavalle Ardenno, Miradolo Terme, Val Brembana, Vescovato, Tremosine, Vidigulfo, Gavardo, Muscoline, Pavone Mella, Pontoglio, San Zeno Naviglio, Poggio Rusco (Lombardia), Camerano, Civitanova Marche, Fermo, Grottazzolina, Mondolfo, Montecassiano, Montegranaro, Santa Maria Nuova (Marche), Castel Ritaldi, Città della Pieve (Umbria), Bitonto (Puglia), Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Portoferraio, Volterra (Toscana), Falcade (Veneto), Oppido Lucano (Basilicata), Baucina, Castelbuono, Castrofilippo, Lascari zona costiera, Leonforte, Montallegro, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sciara, Valledolmo (Sicilia), Bovino (Puglia), Caramanico Terme, Cepagatti Pianella (Abruzzo), Grassano, Stigliano (Basilicata), Molfetta (Puglia), Cala Liberotto, Rena Majore (Sardegna), Agira, Campofelice di Roccella, Campofelice di Roccella-Zona Costiera, Roccamena, Capaci Isola delle Femmine, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Montemaggiore Belsito, Torretta, Villafrati (Sicilia), Poppi, Chiusi, Chiusi Scalo e Comeana (Toscana); Castelcovati, Gardone Val Trompia, Nuvolento, Paitone, Prevalle, Polaveno, Remedello, Sarezzo, Serle, Urago d'Oglio e Villa Carcina (Lombardia);

– garantire che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento più spinto di un trattamento secondario o equivalente negli agglomerati di Matera, Rionero in Vulture (Basilicata), Trieste-Muggia (Friuli Venezia Giulia), Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche), Dolianova (Sardegna) e Venezia (Veneto);

- | | | |
|--|--|---|
| | | <p>– <u>garantire che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l’azoto totale, nelle aree sensibili del bacino drenante nel Delta del Po e nell’Adriatico, del lago di Varese, del lago di Como (Lombardia) e del bacino drenante Golfo di Castellammare (Sicilia);</u></p> <p>– <u>provvedere affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di Lettomanoppello Capoluogo (Abruzzo), Agerola, Airola, Alife, Altavilla Silentina, Apice, Ascea, Baia e Latina, Baselice, Bonito, Buccino, Caggiano, Caiazzo, Calitri, Caposele, Casalbuono, Casalvelino 1, Caselle in Pittari, Castellabate, Castel San Lorenzo, Castelvoturno Nord, Centola 1, Ceppaloni, Colle Sannita, Contursi Terme, Flumeri, Fontanarosa, Gioia Sannitica, Grazzanise, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Lapio, Limatola, Lioni, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mirabella Eclano, Moiano, Mondragone, Montefalcione, Montesano sulla Marcellana, Morcone, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Padula, Pietradefusi, Pietrelcina, Polla, Pollica, Postiglione, Pratola Serra, Procida, Roccabascerana, Roccagloriosa, Rofrano, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molarata, San Gregorio Magno, San Leucio del Sannio, San Marco dei Cavoti, San Mauro Cilento, San Salvatore Telesino, Santa Maria la Fossa, Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Angelo dei Lombardi 1, Sant’Angelo dei Lombardi 2, Sanza, Sassano, Scafati, Sessa Aurunca, Sicignano degli Alburni, Summonte, Taurasi, Teano, Teggiano, Telesse Terme, Vallata, Valle di Maddaloni, Venticano, Vitulano, Vitulazio (Campania), Acquaro, Aiello Calabro, Altomonte, Bocchigliero, Caccuri, Cardeto, Casabona, Catanzaro, Celico, Cerisano, Cerzeto, Chiaravalle Centrale, Cirò, Cirò Marina, Conflenti, Delianuova, Fiumefreddo Bruzio, Gioiosa Ionica, Grotteria, Ioppolo, Lago, Laino Borgo, Lattarico, Lungro, Luzzi, Maierato, Melissa, Mongrassano, Monasterace, Mottafollone, Palizzi, Paludi, Paola, Parghelia, Petilia Policastro, Placanica, Plataci, Platì, Polia, Rocca di Neto, San Benedetto Ullano, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, San Gregorio d’Ippona, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Sosti, Santa Agata d’Esaro, Santa Caterina Albanese, Santa</u></p> |
|--|--|---|

Severina, Santa Sofia d'Epiro, Scandale, Scigliano, Scilla, Seminara, Spilinga, Tarsia, Zambrone (Calabria), Maniago-Maniago (Friuli Venezia Giulia), Lonato, Rovato (Lombardia), Castrignano del Capo (Puglia), Borgetto, Butera, Castiglione di Sicilia, Catenanuova, Nissoria, Pantelleria, Petrosino, Ravanusa, Roccapalumba, San Vito lo Capo, Santa Ninfa (Sicilia), Pont-Saint-Martin (Valle d'Aosta), Atessa Capoluogo, Fara Filiorum Petri, Fossacesia, Loreto Aprutino, Manoppello Capoluogo-Scalo-Ripa Corbara, Tollo, Torino di Sangro-Borgata Marina (Abruzzo), Acerenza, Atella, Barile, Bella, Chiaromonte, Genzano di Lucania, Irsina, Pescopagano, Pietragalla, Pisticci, Pomarico, Salandra, Tricarico (Basilicata), Aprigliano, Belvedere Marittimo, Bianchi, Bisignano, Bonifati, Borgia, Briatico, Cardinale, Cariati, Carlopoli, Cerva, Cessaniti, Civita, Corigliano Calabro, Crosia, Crucoli, Dinami, Drapia, Fabrizia, Fagnano Castello, Feroleto Antico, Ferruzzano, Filadelfia, Firmo, Francavilla Angitola, Francavilla Marittima, Frascineto, Gerocarne, Gimigliano, Grimaldi, Guardavalle, Guardia Piemontese, Limbadi, Maida, Malvito, Mammola, Mandatoriccio, Marcellinara, Maropati, Mormanno, Nardodipace, Oppido Mamertina, Oriolo, Orsomarso, Parenti, Paterno Calabro, Pedace, Pentone, Piane Crati, Rende, Riace, Roccella Ionica, Roggiano Gravina, San Calogero, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Nicola da Crissa, San Pietro Apostolo, San Pietro di Caridà, San Roberto, San Vincenzo La Costa, Santo Stefano in Aspromonte, Serra San Bruno, Serrastretta, Sersale, Spezzano Albanese, Tiriolo, Torano Castello, Verbicaro, Varapodio, Zungri (Calabria), Afragola, Altavilla Irpina, Bagnoli Irpino, Calabritto, Camerota, Foglianise, Gesualdo, Maiori, Mercato Sanseverino, Montecalvo Irpino, Montecorice, Montemiletto, Montesarchio, Napoli Ovest, Nola, Paduli, Perdifumo, Pignataro Maggiore, Riardo, Salerno, Solopaca, Torre del Greco, Vairano Patenora, Vibonati (Campania), Prata di Pordenone-Prata di Pordenone, Rivignano (Friuli Venezia Giulia), Fontana Liri-Arce, Orte, Roma (Lazio), Alassio, Andora, Lavagna, Riva Trigoso (Liguria), Alfianello, Angolo Terme, Bagolino, Borno, Borgo San Giacomo, Calvisano, Capo di Ponte, Cedegolo, Concesio, Edolo, Leno, Lograto, Lumezzane, Mairano, Malonno, Marcheno, Montodine, Nuvolera, Oltre il Colle, Pompiano, Premana, Quinzano d'Oglio, Rudiano, San Paolo, Verolanuova, Vobarno (Lombardia), Castelfidardo, Cingoli, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Gallo Cappone, Macerata, Mogliano, Montappone-Massa Fermana, Montecchio, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Orciano di Pesaro, Ostra,

Potenza Picena, Recanati, Ripe, San Costanzo, Sarnano, Sassoferrato (Marche), Andria, Ascoli Satriano, Bari, Carlantino, Corato, Lucera, Montemesola, San Ferdinando di Puglia, San Severo, Volturino (Puglia), Badesi, Bono, Bortigali, Castelsardo, Cortoghiana, Lanusei, Mandas, Maracalagonis, Meana Sardo, Mores, Olmedo, Orosei, Pattada, Platamona, Settimo San Pietro, Sorgono, Tonara, Valledoria, Valledoria Zone turistiche (Sardegna), Acate, Aidone, Alcara Li Fusi, Alimena, Altofonte Centro, Aragona, Barrafranca, Belmonte Mezzagno, Bivona, Bolognetta, Bompietro, Burgio, Buseto Palazzolo, Calascibetta, Calatabiano, Caltabellotta, Caltanissetta-San Cataldo Consortile, Camastra, Cammarata-San Giovanni Gemini, Campofiorito, Campofranco, Canicattini Bagni, Capizzi, Casteldaccia, Castel di Judica, Castell'Umberto, Castell'Umberto-Sfaranda, Castronovo di Sicilia, Cattolica Eraclea, Centuripe, Cerami, Cesarò, Cianciana, Ciminna, Comiso, Comiso-Pedalino, Contessa Entellina, Corleone, Delia, Enna, Erice, Francofonte, Gaggi, Gagliano Castelferrato, Galati Mamertino, Gela, Grammichele, Graniti, Isnello, Ispica-Santa Maria Focallo, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Librizzi, Licata, Licodia Eubea, Linguaglossa, Lipari, Lipari-Vulcano, Lucca Sicula, Maletto, Maniace, Marianopoli, Mazzarino, Melilli-Villasmundo, Merì, Mezzojuso, Milena, Militello Rosmarino, Milo, Mirabella Imbaccari, Mistretta, Montedoro, Monterosso Almo, Montevago, Motta Sant'Anastasia, Naro, Nicosia, Nizza di Sicilia-Alì Terme, Noto, Pachino, Pantelleria-Scauri, Petralia Soprana-Fasanò, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Piazza Armerina, Piedimonte Etneo, Pietraperzia, Prizzi, Racalmuto, Raddusa, Ramacca, Randazzo, Rocca di Caprileone, Rodi Milici, Salemi, Salemi-San Ciro, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Cono, San Filippo del Mela, San Fratello, San Giuseppe Jato-San Cipirello, San Marco d'Alunzio, San Michele di Ganzaria, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Santa Croce Camerina-Zona costiera, Santa Lucia del Mela, Santa Margherita di Belice, Santa Maria di Licodia, Santo Stefano Quisquina, Serradifalco, Sinagra, Sommatino, Sortino, Sutera, Terme Vigliatore, Tortorici, Troina, Ucria, Ustica, Valderice-Bonagia, Valguarnera, Ventimiglia di Sicilia, Villalba, Villafranca Tirrena, Villarosa, Vizzini (Sicilia), Agliana, Arcidosso, Barga, Bientina, Cascina, Cascine-La Croce, Cerreto Guidi, Foiano della Chiana, Impruneta, Montalcino, Montecalvoli, Montespertoli, Pisa, Pistoia, Pomarance, Rufina, Santa Maria a Monte, Strada in Chianti, Subbiano, Vicopisano, Zona-Firenze (Firenze) (Toscana), Borca di Cadore (Veneto), Matera, Rionero in Vulture (Basilicata) e Dolianova

(Sardegna); Calcinato – Ponte San Marco, Capriano del Colle – Fenili Belasi, Gazzada Schianno (Lombardia), Mazzarrone, Regalbuto (Sicilia) e Isola della Scala (Veneto); Collecovino, Tocco da Casauria Capoluogo (Abruzzo), San Daniele del Friuli, Sappada (Friuli Venezia Giulia), Bergamo, Bagnolo Mella, Castelli Calepio, Gonzaga, Mediasole, Ardenno, Miradolo Terme, Val Brembana, Vescovato, Tremosine, Vidigulfo, Gavardo, Muscoline, Pavone Mella, Pontoglio, San Zeno Naviglio, Poggio Rusco (Lombardia), Camerano, Civitanova Marche, Fermo, Grottazzolina, Mondolfo, Montecassiano, Montegranaro, Santa Maria Nuova (Marche), Castel Ritaldi, Città della Pieve (Umbria), Bitonto (Puglia), Manciano, Marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone, Portoferraio, Volterra (Toscana), Falcade (Veneto), Oppido Lucano (Basilicata), Baucina, Castelbuono, Castrolibero, Lascari zona costiera, Leonforte, Montallegro, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sciara, Valledolmo (Sicilia), Bovino (Puglia), Caramanico Terme, Cepagatti Pianella (Abruzzo), Grassano, Stigliano (Basilicata), Molfetta (Puglia), Cala Liberotto, Rena Majore (Sardegna), Agira, Campofelice di Roccella, Campofelice di Roccella-Zona Costiera, Roccamena, Capaci Isola delle Femmine, Casteltermini, Chiusa Sclafani, Montemaggiore Belsito, Torretta, Villafrati (Sicilia), Poppi, Chiusi, Chiusi Scalo e Comeana (Toscana); Castelvetro, Gardone Val Trompia, Nuvolento, Paitone, Prevalle, Polaveno, Remedello, Sarezzo, Serle, Urago d'Oglio e Villa Carcina (Lombardia); Trieste-Muggia (Friuli Venezia Giulia) Anagni (Lazio), Pesaro, Urbino (Marche) e Venezia (Veneto),

la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. da 3 a 5 e 10 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008.

VALUTAZIONE:

RICORSO DELLA COMMISSIONE EUROPEA ACCOLTO

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi proposti dalla Commissione, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia sia intervenuta.

4) *Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane*

AMBIENTE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-315/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p>11-nov-21</p>	<p>Ambiente – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Spedizioni di rifiuti – Articolo 3, paragrafo 5, e articolo 11, paragrafo 1, lettera i) – Direttiva 2008/98/CE – Gestione dei rifiuti – Articolo 16 – Principi di autosufficienza e di prossimità – Decisione 2000/532/CE – Catalogo europeo dei rifiuti (CER) – Rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un trattamento meccanico che non ne altera la natura</p>	<p>L’art. 3.5 e l’art. 11 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, devono essere interpretati nel senso che, tenuto conto dei principi di autosufficienza e di prossimità, l’autorità competente di spedizione può, basandosi in particolare sul motivo previsto all’art. 11.1, lettera i), del medesimo regolamento, opporsi a una spedizione di rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di un trattamento meccanico ai fini del loro recupero energetico, il quale non ha tuttavia sostanzialmente alterato le loro proprietà originarie, sono stati classificati sotto la voce 19 12 12 dell’elenco dei rifiuti contenuto in allegato alla decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’art. 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 1.4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014.</p>

		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
AIUTI DI STATO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p><u>C-915/19</u> <u>C-916/19</u> <u>C-917/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p>28-ott-21</p>	<p>Aiuti di Stato – Mercato del biodiesel – Regime di aiuti che istituisce quote di biodiesel esenti dal pagamento dell'accisa – Modifica del regime di aiuti autorizzato – Modifica dei criteri di assegnazione delle quote – Obbligo di previa notifica alla Commissione europea – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 1, lettera c) – Nozione di “nuovi aiuti” – Regolamento (CE) n. 794/2004 – Articolo 4, paragrafo 1 – Nozione di “modifica di un aiuto esistente”</p>	<p>Gli artt. 107 e 108 TFUE nonché le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE, come modificato dal regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, e al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999, devono essere interpretati nel senso che una modifica di un regime fiscale agevolato per il biodiesel, autorizzato dalla Commissione europea, non deve essere considerata come un nuovo aiuto soggetto all'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 108.3 TFUE, qualora tale modifica consista nel cambiare, con effetto retroattivo, i criteri di assegnazione delle quote di biodiesel che beneficiano di un'aliquota di accisa agevolata in base a tale regime, in quanto la suddetta modifica non incide sugli elementi costitutivi del regime di aiuti interessato, quali esaminati dalla Commissione ai fini della sua valutazione sulla compatibilità delle versioni precedenti di detto regime con il mercato interno.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p>

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-561/19</u> <u>ITALIA</u></p> <p><u>CONSIGLIO DI</u> <u>STATO</u></p> <p>6-set-21</p>	<p>Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dalle parti nel procedimento nazionale dopo che la Corte ha pronunciato una sentenza pregiudiziale in tale procedimento – Mancanza di precisazioni riguardo ai motivi che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità parziale della domanda di pronuncia pregiudiziale</p>	<p>L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi è già stata oggetto d’interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell’Unione s’impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.</p> <p>La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione.</p> <p>Tale giudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell’ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte per motivi d’irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.</p>

		VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO
FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-255/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>COMMISSIONE</u> <u>TRIBUTARIA</u> <u>REGIONALE</u> <u>LAZIO</u></p> <p style="text-align: center;">9-nov-21</p>	<p>Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Fiscalità – Armonizzazione delle legislazioni – Accise – Direttiva 92/12/CEE – Articolo 3, paragrafo 2 – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Imposta regionale sulle vendite di carburante per autotrazione – Finalità specifiche – Assenza</p>	<p>L'art. 1.2 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta regionale sulle vendite di benzina per autotrazione, dal momento che non si può ritenere che tale imposta abbia una «finalità specifica» ai sensi di tale disposizione, il suo gettito essendo inteso solo a contribuire genericamente al bilancio degli enti territoriali.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-462/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>TRIBUNALE DI</u></p>	<p>Direttiva 2003/109/CE – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Articolo 11 – Direttiva</p>	<p>L'art. 12.1, lett. e), della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare</p>

<p><u>MILANO</u></p> <p>28-ott-21</p>	<p>2011/98/UE – Diritti dei lavoratori di paesi terzi titolari di un permesso unico – Articolo 12 – Direttiva 2009/50/CE – Diritti dei cittadini di paesi terzi titolari della carta blu europea – Articolo 14 – Direttiva 2011/95/UE – Diritti dei beneficiari di protezione internazionale – Articolo 29 – Parità di trattamento – Sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale – Articolo 3 – Prestazioni familiari – Assistenza sociale – Protezione sociale – Accesso a beni e servizi – Normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi dal beneficio di una “carta della famiglia”</p>	<p>nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, e l’art. 14.1, lett. e), della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro che esclude i cittadini di paesi terzi contemplati da tali direttive dal beneficio di una carta concessa alle famiglie che dà la possibilità di ottenere sconti o riduzioni tariffarie in occasione dell’acquisto di beni e servizi forniti da soggetti pubblici o privati che hanno concluso una convenzione con il governo di tale Stato membro.</p> <p>L’art. 11.1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che neppure esso osta a una tale normativa, purché una siffatta carta non rientri, secondo la normativa nazionale di tale Stato membro, nelle nozioni di «prestazioni sociali», di «assistenza sociale» o di «protezione sociale».</p> <p>L’art. 29 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,</p>
--	---	---

		<p>deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa siffatta qualora detta carta rientri in un regime di assistenza istituito da autorità pubbliche, al quale ricorre un individuo che non disponga di risorse sufficienti a far fronte ai bisogni elementari propri e a quelli della sua famiglia.</p> <p>L'art. 11.1, lett. f), della direttiva 2003/109, l'art. 12.1, lettera g), della direttiva 2011/98 e l'art. 14.1, lett. g), della direttiva 2009/50 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una siffatta normativa.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE, NELLA MISURA IN CUI, PUR RICONOSCENDO CHE LA CARTA FAMIGLIA NON SIA RICONDUCIBILE AD UNA "PRESTAZIONE SOCIALE", AFFERMA CHE LIMITARLA AI SOLI CITTADINI ITALIANI (E DELL'UNIONE) COSTITUISCE UNA VIOLAZIONE DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO TRA ITALIANI E CITTADINI DI PAESI TERZI NELL'ACCESSO A BENI E SERVIZI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-497/20</u> <u>ITALIA</u> <u>CORTE DI</u> <u>CASSAZIONE</u>	Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei	L'art. 4.3 e l'art. 19.1 TUE, nonché l'art. 1, para. 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE

21-dic-21	settori disciplinati dal diritto dell'Unione – Appalti pubblici – Direttiva 89/665/CEE – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di uno Stato membro che, in violazione della giurisprudenza della Corte, dichiara irricevibile il ricorso di un offerente escluso da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico – Mancanza di rimedi giurisdizionali avverso tale sentenza dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di tale Stato membro – Principi di effettività e di equivalenza	<p>del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, letto alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l'effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE</p>
MERCATO INTERNO		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)
<u>C-478/19</u> <u>C-479/19</u> <u>ITALIA</u>	Libera circolazione dei capitali – Fondi comuni di investimento chiusi – Fondi comuni di investimento aperti –	L'art. 63 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro che limita il beneficio della riduzione delle imposte ipotecarie e catastali ai soli fondi immobiliari chiusi, escludendo quelli aperti, purché queste due

<p style="text-align: center;"><u>CORTE</u> <u>CASSAZIONE</u></p> <p style="text-align: center;">16-dic-21</p>	<p>Investimenti in beni immobili – Imposte ipotecarie e catastali – Vantaggio fiscale riservato ai soli fondi immobiliari chiusi – Differenza di trattamento – Comparabilità delle situazioni – Criteri obiettivi di differenziazione</p>	<p>categorie di fondi si trovino in situazioni oggettivamente comparabili, a meno che una siffatta differenza di trattamento non sia giustificata dall’obiettivo di limitare rischi sistemici sul mercato immobiliare.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE:</p> <p style="text-align: center;">ORDINAMENTO NAZIONALE CONFORME QUALORA LA NORMATIVA INTERNA CHE CONFERISCE UN VANTAGGIO FISCALE AI SOLI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI SIA IDONEA A GARANTIRE LA REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO IMPERATIVO DI INTERESSE GENERALE DI LIMITARE RISCHI SISTEMICI SUL MERCATO IMMOBILIARE, CIRCOSTANZA CHE SPETTA AL GIUDICE A QUO VERIFICARE.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Sesta Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-274/20</u> <u>ITALIA</u></p> <p style="text-align: center;"><u>GIUDICE DI PACE</u> <u>DI MASSA</u> <u>CARRARA</u></p> <p style="text-align: center;">16-dic-21</p>	<p>Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Circolazione stradale – Immatricolazione e tassazione dei veicoli a motore – Conducente che risiede in uno Stato membro – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione a titolo gratuito per un breve periodo – Normativa nazionale che vieta alle persone</p>	<p>L’art. 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che vieta a chiunque abbia stabilito la propria residenza in tale Stato membro da più di 60 giorni di circolarvi con un autoveicolo immatricolato in un altro Stato membro, a prescindere dalla persona alla quale il veicolo è intestato, senza tener conto della durata di utilizzo di detto veicolo nel primo Stato membro e senza che l’interessato possa far valere un diritto a un’esonazione, qualora il medesimo veicolo non sia destinato ad essere essenzialmente utilizzato nel primo Stato membro a titolo permanente né sia, di fatto, utilizzato in tal modo.</p>

	che risiedono in Italia da oltre 60 giorni di circolare in tale Stato membro con un veicolo immatricolato all'estero	VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'ORDINAMENTO NAZIONALE.
--	--	--

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

CONCORRENZA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-882/19</u> <u>SPAGNA</u></p> <p>6-ott-21</p>	<p>Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Determinazione delle entità responsabili del risarcimento – Azione di risarcimento danni diretta contro la società figlia di una società madre e proposta a seguito di una decisione che constata la partecipazione della sola società madre a un cartello – Nozione di “impresa” – Nozione di “unità economica”</p>	<p>1) L'art. 101.1 TFUE deve essere interpretato nel senso che la vittima di una pratica anticoncorrenziale di un'impresa può proporre un'azione di risarcimento danni indifferentemente nei confronti di una società madre che è stata sanzionata dalla Commissione europea per tale pratica in una decisione o nei confronti di una società figlia di tale società che non è oggetto di detta decisione qualora esse costituiscano insieme un'unità economica. La società figlia interessata deve poter far valere efficacemente i propri diritti di difesa per dimostrare di non appartenere a tale impresa e, qualora non sia stata adottata alcuna decisione da parte della Commissione ai sensi dell'art. 101 TFUE, ha anche il diritto di contestare l'esistenza stessa del presunto comportamento illecito.</p> <p>2) L'art. 101.1 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la possibilità di imputare la responsabilità del comportamento di una società a un'altra società soltanto nel caso in cui la seconda società</p>

		<p>controlli la prima società.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CHE FORNISCE UNA SOLUZIONE INTERPRETATIVA PIU' RIGOROSA RISPETTO A QUELLA AUSPICATA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-109/20</u> <u>SVEZIA</u></p> <p>26-ott-21</p>	<p>Accordo tra il governo del Regno del Belgio e il governo del Granducato di Lussemburgo, da una parte, e il governo della Repubblica popolare di Polonia, dall'altra, avente ad oggetto l'incentivazione e la protezione reciproca degli investimenti, firmato il 19 maggio 1987 – Procedimento arbitrale – Controversia tra un investitore di uno Stato membro e un altro Stato membro – Clausola compromissoria contraria al diritto dell'Unione prevista in detto accordo – Nullità – Convenzione di arbitrato ad hoc tra le parti di tale controversia – Partecipazione al procedimento arbitrale – Manifestazione tacita</p>	<p>Gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente a uno Stato membro di concludere con un investitore di un altro Stato membro una convenzione di arbitrato ad hoc che renda possibile la prosecuzione di un procedimento arbitrale avviato sulla base di una clausola compromissoria di contenuto identico a tale convenzione, presente in un accordo internazionale concluso tra i due Stati membri suddetti e nulla a causa della sua contrarietà ai medesimi articoli.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>

	della volontà di tale altro Stato membro di concludere detta convenzione di arbitrato – Illegittimità	
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-3/20</u> <u>LETTONIA</u></p> <p>30-nov-21</p>	<p>Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea – Membro di un organo della Banca centrale europea – Governatore della banca centrale nazionale di uno Stato membro – Immunità dalla giurisdizione penale – Imputazione legata ad attività svolte nell'ambito della funzione in seno allo Stato membro</p>	<p>1) L'art. 22 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'UE, letto alla luce dell'art. 130 TFUE e dell'art. 7 del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, deve essere interpretato nel senso che il governatore della banca centrale di uno Stato membro può beneficiare dell'immunità di giurisdizione prevista all'art. 11, lett. a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'UE per gli atti da lui compiuti in veste ufficiale di membro di un organo della Banca centrale europea.</p> <p>2) L'art. 11, lett. a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'UE, letto in combinato disposto con l'art. 22 del medesimo protocollo, deve essere interpretato nel senso che il governatore di una banca centrale di uno Stato membro continua a beneficiare, per gli atti compiuti in veste ufficiale, dell'immunità di giurisdizione prevista all'art. 11, lett. a), di detto protocollo dopo aver cessato di esercitare le sue funzioni.</p> <p>3) L'art. 11, lett. a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'UE, letto in combinato disposto con gli artt. 17 e 22 di tale protocollo, deve essere interpretato nel senso che l'autorità nazionale responsabile del procedimento penale – ossia, a seconda della fase del procedimento, l'autorità responsabile dell'azione penale o il giudice penale competente – è competente a valutare in primis se l'eventuale reato che è stato commesso dal governatore</p>

della banca centrale nazionale, nella sua veste di membro di un organo della Banca centrale europea, rientri tra gli atti che tale governatore compie nell'assolvimento dei suoi compiti in seno a detto organo, ma che essa è tenuta, in caso di dubbi, a chiedere, in applicazione del principio di leale cooperazione, il parere della Banca centrale europea e a conformarsi a quest'ultimo. Spetta invece solo alla Banca centrale europea valutare, allorché è adita di una domanda di revoca dell'immunità di detto governatore, se siffatta revoca dell'immunità sia contraria agli interessi dell'UE, ferma restando l'eventuale verifica da parte della Corte di detta valutazione.

4) L'art. 11, lett. a), del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'UE deve essere interpretato nel senso che l'immunità di giurisdizione da esso prevista non osta all'azione penale nel suo insieme, segnatamente agli atti di indagine, alla raccolta delle prove e alla notifica dell'atto di imputazione. Tuttavia, nell'ipotesi in cui, fin dalla fase delle indagini svolte da parte delle autorità nazionali e prima che sia adita un'autorità giurisdizionale, sia constatato che la persona sottoposta alle indagini può beneficiare dell'immunità di giurisdizione per gli atti oggetto dell'azione penale, incombe a tali autorità chiedere la revoca dell'immunità all'istituzione dell'UE interessata. Tale immunità non osta a che gli elementi di prova raccolti durante l'indagine possano essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti giudiziari.

5) L'art. 11, lett. a), e l'art. 17 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'UE devono essere interpretati nel senso che l'immunità di giurisdizione non si applica qualora il beneficiario

		<p>di tale immunità sia imputato in un procedimento penale per atti che non sono stati compiuti nell'ambito delle funzioni che questi esercita per conto di un'istituzione dell'UE.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
FISCALITA' E DOGANE		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)
<p><u>C-221/20</u> <u>C-223/20</u> <u>FINLANDIA</u></p> <p>28-ott-21</p>	<p>Fiscalità – Direttiva 92/83/CEE – Accise – Birra – Articolo 4, paragrafo 2 – Possibilità di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta dalle piccole birrerie indipendenti – Considerazione di due o più piccole birrerie come una unica piccola impresa indipendente – Obbligo di trasposizione</p>	<p>L'art. 4.2, seconda frase, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro che attua la possibilità, prevista all'art. 4.1 di tale direttiva, di applicare aliquote ridotte di accisa alla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti non è, per questa ragione, tenuto a considerare come una unica piccola impresa indipendente due o più piccole birrerie che cooperano e la cui somma di produzione annuale non supera i 200 000 ettolitri.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)

<p><u>C-437/19</u> <u>LUSSEMBURGO</u></p> <p>25-nov-21</p>	<p>Cooperazione amministrativa nel settore fiscale – Direttiva 2011/16/UE – Articolo 1, paragrafo 1, articolo 5 e articolo 20, paragrafo 2 – Richiesta di informazioni – Decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni – Rifiuto di ottemperare all’ingiunzione – Sanzione – Carattere “prevedibilmente pertinente” delle informazioni richieste – Omessa identificazione nominativa e individuale dei contribuenti interessati – Nozione di “identità della persona oggetto della verifica o indagine” – Motivazione della richiesta di informazioni – Portata – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso la decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni – Articolo 52, paragrafo 1 – Limitazione – Rispetto del contenuto essenziale del diritto</p>	<p>1) L’art. 1.1, l’art. 5 e l’art. 20.2 della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, devono essere interpretati nel senso che una richiesta di informazioni deve essere considerata come vertente su informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, qualora le persone oggetto della verifica o indagine ai sensi di quest’ultima disposizione non siano identificate nominativamente e individualmente da tale richiesta, ma l’autorità richiedente dimostri, sulla base di spiegazioni chiare e sufficienti, di condurre un’indagine mirata riguardante un gruppo circoscritto di persone, giustificata da fondati sospetti in ordine all’inosservanza di un preciso obbligo di legge.</p> <p>2) L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che a una persona in possesso di informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">– alla quale sia stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per non avere ottemperato a una decisione recante ingiunzione di fornire informazioni nell’ambito di uno scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali nazionali ai sensi della direttiva 2011/16, decisione non impugnabile in sede giurisdizionale secondo il diritto interno dello Stato membro interpellato, e– che abbia contestato la legittimità di tale decisione in via incidentale nell’ambito di un ricorso giurisdizionale avverso la decisione sanzionatoria per non aver ottemperato a tale ingiunzione, venendo così a conoscenza delle informazioni minime di cui all’art. 20.2 di tale direttiva nel corso del
--	---	--

		<p>procedimento giudiziario relativo a tale ricorso, deve essere concessa, dopo il riconoscimento definitivo della legittimità di dette decisioni emesse nei suoi confronti, la possibilità di conformarsi alla decisione recante ingiunzione di comunicare informazioni entro il termine inizialmente previsto a tal fine dal diritto nazionale, senza che ciò comporti il mantenimento della sanzione nella quale è incorsa per esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo. Solo nel caso in cui tale persona non dia seguito a tale decisione entro tale termine la sanzione inflitta diverrebbe legittimamente esigibile.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE FORNITA DAL GOVERNO LUSSEMBURGHESE, LA CUI COMPATIBILITA' EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-852/19</u> <u>BULGARIA</u></p> <p>11-nov-21</p>	<p>Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 14 – Ricorso – Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 47 – Assenza di mezzi d'impugnazione nello Stato</p>	<p>1) L'art. 14 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, letto in combinato disposto con l'art. 24.7 della medesima direttiva e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro di emissione di un ordine europeo di indagine la quale non preveda alcun mezzo</p>

	<p>membro di emissione – Decisione che dispone lo svolgimento di perquisizioni, di sequestri e l’audizione di testimoni mediante videoconferenza</p>	<p>d’impugnazione contro l’emissione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione di un’audizione di testimoni mediante videoconferenza.</p> <p>2) L’art. 6 della direttiva 2014/41, letto in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 4.3 TUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’emissione, da parte dell’autorità competente di uno Stato membro, di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto lo svolgimento di perquisizioni e di sequestri nonché l’organizzazione dell’audizione di testimoni mediante videoconferenza, qualora la normativa di tale Stato membro non preveda alcun mezzo d’impugnazione contro l’emissione di detto ordine europeo di indagine.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO BULGARO CHE PRESENTA ANALOGIE CON QUELLO ITALIANO, NON PREVEDENDO MEZZI DI IMPUGNAZIONE CONTRO L’EMISSIONE DI UN ORDINE EUROPEO DI INDAGINE.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)
<p><u>C-708/20</u> <u>REGNO UNITO</u></p>	<p>Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia</p>	<p>L’art. 13.3 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di azione diretta promossa dalla parte lesa</p>

9-dic-21	civile e commerciale – Competenza in materia di assicurazioni – Domanda di risarcimento del danno subito da un soggetto domiciliato in uno Stato membro a seguito di un incidente avvenuto in un’abitazione affittata in un altro Stato membro – Azione promossa dalla parte lesa contro, da un lato, l’assicuratore e, dall’altro, l’assicurato, proprietario dell’abitazione – Applicabilità dell’articolo 13, paragrafo 3, di tale regolamento	<p>contro un assicuratore, ai sensi di tale articolo 13, paragrafo 2, il giudice dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte non può dichiararsi competente, sulla base di detto art. 13.3, a statuire anche sulla domanda di risarcimento proposta contemporaneamente da detta parte contro il contraente dell’assicurazione o l’assicurato che è domiciliato in un altro Stato membro e che non è stato convenuto dall’assicuratore.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL’INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p style="text-align: center;"><u>C-490/20</u> <u>BULGARIA</u></p> <p>14-dic-21</p>	Cittadinanza dell’Unione – Articoli 20 e 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Minore nato nello Stato ospitante dei suoi genitori – Atto di nascita rilasciato da tale Stato membro che designa due madri per detto minore – Rifiuto, da parte dello Stato membro d’origine di una di tali due madri, di rilasciare un atto di nascita di detto minore in assenza di informazioni sull’identità della madre biologica del medesimo –	<p>L’art. 4.2 TUE, gli artt. 20 e 21 TFUE nonché gli artt. 7, 24 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, in combinato disposto con l’art. 4.3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’UE e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un minore, cittadino dell’Unione il cui atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante (Spagna, nella fattispecie) designi come suoi genitori due persone dello stesso sesso, lo Stato membro di cui tale minore è cittadino (Bulgaria, nella fattispecie) è tenuto, da un lato, a rilasciargli una carta d’identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall’altro, a</p>

	<p>Possesso di siffatto atto quale presupposto per il rilascio di una carta d'identità o di un passaporto – Normativa nazionale di tale Stato membro d'origine che non ammette la genitorialità di persone dello stesso sesso</p>	<p>riconoscere, come ogni altro Stato membro, il documento emanante dallo Stato membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, con ciascuna di tali due persone, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.</p> <p style="text-align: center;">VALUTAZIONE:</p> <p style="text-align: center;">I FIGLI DI COPPIE OMOSESSUALI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEVONO AVERE UNA CARTA D'IDENTITÀ O UN PASSAPORTO DELLO SM DI CUI SONO CITTADINI; - DEVONO POTER LIBERAMENTE CIRCOLARE NEL TERRITORIO DELL'UE ED ESSERE ACCOMPAGNATI DA QUELLI CHE SONO INDICATI COME I LORO GENITORI IN BASE ALL'ATTO DI NASCITA, ANCHE SE QUESTO È STATO RILASCIATO DA SM DIVERSO DA QUELLO DI CUI HANNO LA CITTADINANZA I GENITORI E LORO STESSI
POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA		
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<p><u>C-544/19</u> <u>BULGARIA</u></p> <p>6-ott-21</p>	<p>Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Direttiva (UE) 2015/849 – Ambito di applicazione – Normativa nazionale che impone di effettuare i pagamenti al di sopra di un certo importo</p>	<p>1) Una normativa di uno Stato membro che, per il pagamento nel territorio nazionale di un importo pari o superiore a una soglia prefissata, vieta alle persone fisiche e giuridiche di ricorrere a contanti e impone loro di effettuare un bonifico bancario o un versamento su un conto di pagamento non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 del</p>

	<p>esclusivamente mediante bonifico bancario o mediante accredito su un conto di pagamento – Articolo 65 TFUE – Giustificazione – Lotta all’evasione e all’elusione fiscali – Proporzionalità – Sanzioni amministrative a carattere penale – Articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.</p> <p>2) L’art. 63 TFUE, in combinato disposto con l’art. 49.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che, al fine di contrastare l’elusione e l’evasione fiscali, da un lato, vieta alle persone fisiche e giuridiche di effettuare un pagamento in contanti nel territorio nazionale qualora l’importo dello stesso sia pari o superiore a una soglia prefissata e impone, a tal fine, di ricorrere a un bonifico bancario o a un versamento su un conto di pagamento, anche nel caso in cui si tratti della distribuzione di dividendi di una società, e, dall’altro, per rispondere a una violazione di tale divieto, prevede un regime sanzionatorio nell’ambito del quale l’importo dell’ammenda che può essere inflitta è calcolato sulla base di una percentuale fissa applicabile all’importo totale del pagamento effettuato in violazione del divieto in esame, senza che detta ammenda possa essere modulata in funzione delle circostanze concrete del caso di specie, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione di detti obiettivi e non ecceda quanto necessario per conseguirli.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL’ORDINAMENTO BULGARO, LA CUI COMPATIBILITA’ EURO-UNITARIA ERA STATA SOSTENUTA ANCHE DAL GOVERNO ITALIANO</p>
--	--	---

PROPRIETA' INTELLETTUALE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
<p><u>C-123/20</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>28-ott-21</p>	<p>Regolamento (CE) n. 6/2002 – Disegni o modelli comunitari – Articoli 4, 6 e 11 – Azione per contraffazione – Disegno o modello comunitario non registrato – Aspetto di una parte di prodotto – Requisiti per la protezione – Componente di un prodotto complesso – Carattere individuale – Atto di divulgazione al pubblico</p>	<p>L'art. 11.2 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, deve essere interpretato nel senso che la divulgazione al pubblico di immagini di un prodotto, come la pubblicazione di fotografie di un'autovettura, comporta la divulgazione al pubblico di un disegno o modello applicato su una parte di tale prodotto, ai sensi dell'art. 3, lett. a), di detto regolamento, oppure su una componente di questo prodotto, in quanto prodotto complesso, ai sensi dell'art. 3, lett. c), e dell'art. 4.2 del medesimo regolamento, purché l'aspetto di tale parte o componente sia chiaramente identificabile all'atto di detta divulgazione.</p> <p>Affinché si possa esaminare se tale aspetto soddisfi la condizione del carattere individuale di cui all'art. 6.1 del citato regolamento, è necessario che la parte o componente in questione costituisca una porzione visibile del prodotto o del prodotto complesso, ben delimitata in virtù di linee, contorni, colori, forme o di una particolare struttura superficiale.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA NON CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>
TUTELA DEI CONSUMATORI		

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Nona Sezione)
<p><u>C-484/20</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>2-dic-21</p>	<p>Tutela dei consumatori – Direttiva (UE) 2015/2366 – Servizi di pagamento – Articolo 62, paragrafo 4 – Spese applicabili – Articolo 107, paragrafo 1 – Piena armonizzazione – Articolo 115, paragrafi 1 e 2 – Attuazione e applicazione – Abbonamenti di televisione via cavo e di accesso a internet – Contratti a tempo indeterminato conclusi prima della data di attuazione della direttiva citata – Spese addebitate per le operazioni di pagamento senza autorizzazione di prelievo bancario disposte dopo tale data</p>	<p>L'art. 62.4 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una prassi nazionali in base alle quali, nell'ambito di contratti a tempo indeterminato conclusi con i consumatori, il divieto di addebitare spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento e per i servizi di pagamento previsti in detto art. 62.4 si applica solo alle operazioni di pagamento disposte in esecuzione dei contratti conclusi dopo il 13 gennaio 2018, di modo che tali spese restano applicabili alle operazioni di pagamento disposte dopo la data citata in esecuzione dei contratti a tempo indeterminato conclusi prima della medesima data.</p> <p>VALUTAZIONE: SENTENZA CONFORME RISPETTO ALL'INTERPRETAZIONE SOSTENUTA DAL GOVERNO ITALIANO</p>

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>AVIS 1/19</u></p> <p>6-ott-21</p>	<p>Parere reso ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Convenzione sulla prevenzione e la lotta contra la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) – Firma da parte dell'Unione europea – Progetto di conclusione da parte dell'UE – Nozione di “accordo previsto”, ai sensi dell'art. 218.11 TFUE – Competenze esterne dell'UE – Base giuridica sostanziale – Art. 78.2 TFUE – Art. 82.2 TFUE – Art. 83.1 TFUE – Art. 84 TFUE – Art. 336 TFUE – Articoli da 1 a 4 bis del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Partecipazione parziale</p>	<p>1) Fermo restando il pieno rispetto, in ogni momento, delle prescrizioni di cui all'art. 218, para. 2, 6 e 8, TFUE, i trattati non vietano al Consiglio dell'UE, agendo conformemente al suo regolamento interno, di attendere, prima di adottare la decisione recante conclusione, da parte dell'UE, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), il «comune accordo» degli Stati membri a essere vincolati da tale convenzione nelle materie della stessa che rientrano nelle loro competenze. Viceversa, essi gli vietano di aggiungere una fase supplementare alla procedura di conclusione prevista da tale articolo, subordinando l'adozione della decisione sulla conclusione di detta convenzione al previo accertamento di un tale «comune accordo».</p> <p>2) La base giuridica sostanziale appropriata per l'adozione dell'atto del Consiglio recante conclusione, da parte dell'Unione, delle parti della Convenzione di Istanbul oggetto dell'accordo previsto ai sensi dell'art. 218.11 TFUE, è costituita dall'art. 78.2, dall'art. 82.2, nonché dagli artt. 84 e 336 TFUE.</p> <p>3) Il protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,</p>

	dell'Irlanda alla conclusione, da parte dell'UE, della Convenzione di Istanbul – Possibilità di scindere l'atto di conclusione di un accordo internazionale in due distinte decisioni in funzione delle basi giuridiche applicabili – Prassi del “comune accordo” – Compatibilità con il trattato UE e con il trattato FUE	allegato al trattato UE e al trattato FUE, e il protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato UE e al trattato FUE, giustificano la scissione in due distinte decisioni dell'atto del Consiglio recante conclusione, da parte dell'Unione, delle parti della Convenzione di Istanbul oggetto dell'accordo previsto, unicamente nella misura in cui tale scissione è volta a tener conto del fatto che l'Irlanda o il Regno di Danimarca non partecipano alle misure adottate a titolo della conclusione di detto accordo e che rientrano nel campo di applicazione di tali protocolli, considerate nel loro insieme.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)
<u>C-428/21 PPU</u> <u>C-429/21 PPU</u> <u>PAESI BASSI</u> 26-ott-21	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4 – Richiesta di assenso all'esercizio dell'azione penale per reati diversi da quelli che hanno giustificato la consegna – Articolo 28, paragrafo 3 – Richiesta di assenso a una consegna successiva della persona interessata a un altro Stato membro – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto ad una tutela giurisdizionale	Gli artt. 27.3, lettera g), e 27.4, nonché l'art. 28.3 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letti alla luce del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva garantito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona consegnata all'autorità giudiziaria emittente in esecuzione di un mandato d'arresto europeo beneficia del diritto di essere ascoltata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione quando quest'ultima è investita, da parte dell'autorità giudiziaria emittente, di una richiesta di assenso in forza delle suddette disposizioni della decisione quadro in parola; tale audizione può avere luogo nello Stato membro emittente, essendo in tal caso le autorità giudiziarie di quest'ultimo tenute a garantire che il diritto di essere ascoltata della persona interessata sia esercitato utilmente ed efficacemente, senza la partecipazione

	<p>effettiva – Diritto della persona interessata di essere ascoltata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione – Modalità</p>	<p>diretta dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Spetta, tuttavia, all'autorità giudiziaria dell'esecuzione aver cura di avere a disposizione elementi sufficienti, segnatamente quanto alla posizione della persona interessata, a consentirle di prendere con piena cognizione di causa– e nel pieno rispetto dei diritti della difesa della persona interessata– una decisione relativa alla richiesta di assenso formulata ai sensi dell'art. 27.4 della decisione quadro 2002/584 o dell'art. 28.3 della medesima, e di invitare, eventualmente, l'autorità giudiziaria emittente a fornirle urgentemente informazioni complementari.</p>
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-91/20</u> <u>GERMANIA</u> 9-nov-21</p>	<p>Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articoli 3 e 23 – Disposizioni più favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine di estendere il diritto di asilo o di protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario di protezione internazionale – Riconoscimento dello status di rifugiato di un genitore al figlio minore a titolo derivato – Mantenimento</p>	<p>L'art. 3 e l'art. 23.2 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, in base a disposizioni nazionali più favorevoli, riconosca, a titolo derivato e ai fini del mantenimento dell'unità del nucleo familiare, lo status di rifugiato al figlio minore di un cittadino di un paese terzo al quale tale status è stato riconosciuto ai sensi della disciplina stabilita dalla succitata direttiva, anche nel caso in cui detto figlio sia nato nel territorio di detto Stato membro e possessa, tramite l'altro genitore, la cittadinanza di un altro paese terzo nel quale non sarebbe esposto al rischio di persecuzioni, purché al suddetto figlio non sia applicabile un motivo di esclusione di cui all'art. 12.2 della succitata direttiva e</p>

	dell'unità del nucleo familiare – Interesse superiore del bambino	questi non abbia diritto, a motivo della sua cittadinanza o di altri elementi che caratterizzano il suo status giuridico personale, in detto Stato membro a un trattamento migliore rispetto a quello derivante dal riconoscimento dello status di rifugiato. Non è rilevante a questo proposito se sia possibile e ragionevolmente accettabile per tale minore e i suoi genitori stabilirsi nell'anzidetto altro paese terzo.
Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<u>C-564/19</u> <u>UNGHERIA</u> 23-nov-21	Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2010/64/UE – Articolo 5 – Qualità dell'interpretazione e della traduzione – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all'informazione nei procedimenti penali – Articolo 4, paragrafo 5, e articolo 6, paragrafo 1 – Diritto all'informazione sull'accusa – Diritto all'interpretazione e alla traduzione – Direttiva 2016/343/UE – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale – Articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 267 TFUE – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Ricevibilità –	1) L'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice supremo di uno Stato membro constati, a seguito di un'impugnazione nell'interesse della legge, l'illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte da un giudice di grado inferiore ai sensi di tale disposizione, per il motivo che le questioni poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione del procedimento principale, senza tuttavia pregiudicare gli effetti giuridici della decisione contenente tale domanda. Il principio del primato del diritto dell'Unione impone a detto giudice di grado inferiore di disapplicare siffatta decisione del giudice supremo nazionale. 2) L'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un procedimento disciplinare sia avviato contro un giudice nazionale per il fatto che quest'ultimo ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi di tale disposizione. 3) L'art. 5 della direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che impone agli Stati membri di adottare misure concrete atte

	<p>Impugnazione nell'interesse della legge contro una decisione che dispone un rinvio pregiudiziale – Procedimento disciplinare – Potere del giudice di grado superiore di dichiarare illegittima la domanda di pronuncia pregiudiziale</p>	<p>a garantire che la qualità dell'interpretazione fornita e delle traduzioni effettuate sia sufficiente affinché l'indagato o l'imputato comprenda l'accusa formulata a suo carico e tale interpretazione possa essere oggetto di controllo da parte dei giudici nazionali. L'art. 2.5 della direttiva 2010/64, l'art. 4.5 e l'art. 6.1 della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, letti alla luce dell'art. 48.2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a che una persona sia giudicata in contumacia quando, a causa di un'interpretazione inadeguata, non è stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell'accusa a suo carico, o quando è impossibile accertare la qualità dell'interpretazione fornita e quindi stabilire che tale persona sia stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell'accusa a suo carico.</p>
--	---	--

POLITICA COMMERCIALE

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
<p><u>C-124/20</u> <u>GERMANIA</u></p> <p>21-dic-21</p>	<p>Politica commerciale – Regolamento (CE) n. 2271/96 – Protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo – Misure restrittive adottate dagli Stati Uniti d'America nei</p>	<p>1) L'art. 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti, come modificato dal regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, nonché dal regolamento delegato (UE) 2018/1100 della Commissione, del 6 giugno 2018, che modifica l'allegato del regolamento n. 2271/96,</p>

	<p>confronti dell'Iran – Sanzioni secondarie adottate da tale paese terzo, che impediscono alle persone di intrattenere, al di fuori del territorio di tale paese, rapporti commerciali con talune imprese iraniane – Divieto di rispettare tale normativa – Esercizio del diritto di risoluzione ordinaria</p>	<p>deve essere interpretato nel senso che esso vieta alle persone di cui all'art. 11 del regolamento n. 2271/96, come modificato, di rispettare richieste o divieti previsti dagli atti normativi indicati nell'allegato di tale regolamento, anche in assenza di istruzioni delle autorità amministrative o giudiziarie dei paesi terzi che hanno adottato tali atti normativi e dirette a garantirne il rispetto.</p> <p>2) L'art. 5, primo comma, del regolamento n. 2271/96, come modificato dal regolamento n. 37/2014 e dal regolamento delegato 2018/1100, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che una persona di cui all'art. 11 di tale regolamento, come modificato, priva di un'autorizzazione ai sensi dell'art. 5, secondo comma, di detto regolamento, come modificato, possa risolvere i contratti conclusi con una persona inserita nell'«elenco dei cittadini specificamente designati e delle persone i cui attivi sono congelati» (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), senza corredare di motivazione siffatta risoluzione. Tuttavia, l'art. 5, primo comma, del medesimo regolamento, come modificato, richiede che, nell'ambito di un giudizio civile vertente sull'asserita violazione del divieto previsto da tale disposizione, qualora tutti gli elementi di prova a disposizione del giudice nazionale tendano a indicare prima facie che una persona di cui all'art. 11 del regolamento n. 2271/96, come modificato, senza disporre di un'autorizzazione a tal fine, ha rispettato gli atti normativi indicati nell'allegato di tale regolamento, come modificato, spetti a questa stessa persona dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che il suo comportamento non era finalizzato al rispetto di detti atti normativi.</p> <p>3) Il regolamento n. 2271/96, come modificato dal regolamento</p>
--	---	---

		<p>n. 37/2014 e dal regolamento delegato 2018/1100, in particolare i suoi artt. 5 e 9, letto alla luce dell'art. 16 e dell'art. 52.1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che sia annullata la risoluzione dei contratti effettuata da una persona di cui all'articolo 11 di tale regolamento, come modificato, per rispettare richieste o divieti derivanti dagli atti normativi indicati nell'allegato di detto regolamento, come modificato, quando tale persona non dispone di un'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del medesimo regolamento, come modificato, purché tale annullamento non comporti per la suddetta persona effetti sproporzionati rispetto agli obiettivi del regolamento n. 2271/96, come modificato, consistenti nella protezione dell'ordinamento giuridico costituito e degli interessi dell'Unione europea in generale. In tale esame della proporzionalità deve essere effettuata una ponderazione tra il perseguimento di tali obiettivi, realizzato mediante l'annullamento della risoluzione contrattuale contraria al divieto di cui all'art. 5, primo comma, di tale regolamento, come modificato, e la probabilità che la persona interessata sia esposta a perdite economiche nonché l'entità di queste ultime nel caso in cui la suddetta persona non possa porre fine ai suoi rapporti commerciali con una persona inserita nell'elenco delle persone colpite dalle sanzioni secondarie di cui trattasi derivanti dagli atti normativi indicati nell'allegato di detto regolamento, come modificato.</p>
POLITICA ESTERA		
Causa	Oggetto	Dispositivo del Tribunale (Nona Sezione)

<p><u>T-279/19</u> <u>FRONT</u> <u>POLISARIO/</u> <u>CONSIGLIO</u></p> <p>29-set-21</p>	<p>Relazioni esterne – Accordi internazionali – Accordo euromediterraneo di associazione CE-Maroc – Accordo in forma di scambio di lettere relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo – Decisione che approva la conclusione dell'accordo – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Capacità di stare in giudizio – Incidenza diretta – Incidenza individuale – Ambito di applicazione territoriale – Competenza – Interpretazione del diritto internazionale adottata dalla Corte – Principio di autodeterminazione – Principio dell'effetto relativo dei trattati – Invocabilità – Nozione di consenso – Attuazione – Potere discrezionale – Limiti – Mantenimento degli effetti della decisione impugnata</p>	<p>La decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è annullata.</p> <p>Gli effetti della decisione 2019/217 sono mantenuti per un periodo che non può eccedere il termine previsto all'articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea o, se un'impugnazione è proposta entro tale termine, fino alla pronuncia della sentenza della Corte su tale impugnazione.</p> <p>Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Fronte popolare per la liberazione del Saguia-el-Hamra e del Rio de Oro (Fronte Polisario).</p> <p>La Repubblica francese, la Commissione europea e la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (Comader) sopportano le proprie spese.</p>
---	--	---